





Siamo lieti di inviarLe
SPAZIO AZIENDE – Maggio 2017

ULTIME NOVITÀ FISCALI





*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



	ovvero del primo trimestre 12/3
Socio amministratore di srl	* soci di una srl c!e svolgono un'attività lavorativa nell'azienda e sono anc!e amministratori della stessa sono tenuti all'iscrizione sia alla %estione *+4 c!e alla %estione separata *\$ -4.
Distributori automatici	&'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle)ntrate dei corrispettivi dei distributori automatici non sussiste per le operazioni assoggettate al regime *+A c.d. "monofase", tra le quali le cessioni di tabacc!i, ricaric!e telefonic!e e biglietti delle lotterie istantanee. 5ualora il distributore erog!i anc!e "altri" beni " prodotti, ordinariamente assoggettati ad *+A, l'invio riguarderà soltanto i corrispettivi di tali beni " prodotti.
Studi di settore	legittimo l'accertamento basato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dic!iarati e i ricavi presunti da %erico qualora la gestione del contribuente sia risultata antieconomica.



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



LA MANOVRA CORRETTIVA

Con la pubblicazione sul 4.7. n. 128 alla G.U. n. 18.8.12/3, n. 90 è entrato in vigore dal 18.8.12/3, il D.L. n. 128/12/3 contenente la c.d. "Manovra correttiva". Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in legge.

Le novità fiscali contenute nel D.L. in esame possono essere così sintetizzate.

A decorrere dall'1.7.2017 lo split payment di cui all'art. 17-ter, comma 1, n. 131 è **esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera n. 129.

* "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ABI
- Autorità indipendenti
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera n. 129.



* Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Da alla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti delle società**

- controllate direttamente dalla residenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e (azioni di comunicazione)
- controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
- quotate inserite nell'indice ISE (B4) ; *D della Borsa Italiana.



Lo split payment è **applicabile fino al termine** della deroga rilasciata dal Consiglio () e art. 129, lettera n. 129 (16). Si rammenta che con la decisione 8.3.12/0, n. 129/12/ il Consiglio () ha **autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017**.

È anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997 (art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997)

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

A

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997, art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.

soppresso il limite annuo (art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Agenzia Entrate, isconline) per la compensazione del credito nel mod. n. 18.

In conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. n. 18 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Si riguarda il credito art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997 (annuale e trimestrale), art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997, " addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, art. 109, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997- e i crediti d'imposta da indicare nel quadro 12 della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

* redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1/12/2012, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 12% in caso di opzione.

Per **locazioni brevi** si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online

- **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti**

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



conclusi per il loro tramite.

l'omessa " incompleta " infedele comunicazione dei dati è sanzionata da F 102 a F 1.222. La sanzione è ridotta da F /10 a F / .222 se la trasmissione è effettuata entro /0 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta

- **incassano i canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera **a titolo di acconto**.



previsto infine che l'Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convenzioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

La misura del - ?) (relativo

- agli apparecchi eE art. //2, comma @, lett. a), B (&-4 (neH slot), è **umentata dal 17,50% al 19%** delle somme giocate
- agli apparecchi eE art. //2, comma @, lett. b), B (&-4 (video lotter= I +B&) è **umentata dal 5,50% al 6%** delle somme giocate.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al ./. /1.12/0 (dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**.

Analogamente per i soggetti *? -) , l'agevolazione A6)

- **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al ./. /1.12/0 e quello al ./. /1.12/20
- **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al ./. /1.12/0 e quello al ./. /1 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'A6).

: al 1212 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti *?)4.



è prevista la **rideterminazione dell'acconto IRES 2017** considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

*n base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione **non può attivare la procedura**

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



espropriativa immobiliare di cui all'art. 30, : - ? n. @21"3. nel caso in cui i **valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo** del contribuente, diverse dall'abitazione principale, **non siano superiori a € 120.000.**

l'aumento delle aliquote *+A è "rivisto" come segue

- l'aliquota ridotta del 12% passerà al **11,5% dal 2018**, al 11% dal 12/9 e al 10% dal 12/12
- l'aliquota ordinaria del 11% passerà al **25% dal 2018**, al 10,8% nel 12/9, al 18,9% nel 12/12 e al 10% dal 12/12.

è disposto l'**aumento da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo " mediazione di cui all'art. 130bis, : .&gs. n. 08/91.

*Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.**

è prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di cui vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che l'anno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo eE art. 12, : - ? n. @21"3., calcolati fino al @2J giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 12, comma 1, : - ? n. @21"3..

*In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora " sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 82% degli importi in contestazione.

*In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. L, : .&gs. n. 1/L"93, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano F 1.222. *Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



pari al 82G del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017.**

- per il 12/3, la scadenza della seconda rata (82G), è fissata al .2./0
- per il 12/L, la scadenza della terza rata (residuo 12G), è fissata al .2.0.

-er ciascuna controversia è effettuato un separato versamento. 5ualora gli importi rientrano, in tutto o in parte, anc!e nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. @, :& n. /9."12/@, il contribuente deve essersi comunque avvalso anc!e di quest'ultima definizione.

&a definizione **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.** *n mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.



-er ciascuna controversia **entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo).**

: agli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio nonc!# quanto dovuto per la definizione agevolata delle cartelle. &a definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorc!# eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

&a definizione perfezionata da un coobbligato "giova" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piM pendente.

PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI TERREMOTATI

prevista un ulteriore proroga al ./.1.12/3 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei 6omuni colpiti dal sisma, di ric!edere al sostituto d'imposta (non necessariamente domiciliato in un 6omune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla fonte come riconosciuto dall'art. 8L, comma />bis, : & n. /L9"12/@ (in precedenza fino al .2./1.12/3).

*noltre, a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa " lavoro autonomo " esercenti attività agricole è previsto l'**ulteriore proroga al 31.12.2017 della sospensione dei versamenti tributari.** -er tali soggetti la **ripresa dei versamenti è rinviata al 16.2.2018**, anc!e mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 9 rate mensili** di pari importo.

?elativamente agli **adempimenti tributari sospesi**, diversi dai versamenti, è ulteriormente differito il termine di ripresa, stabilendo c!e gli stessi devono essere **effettuati entro il mese di febbraio 2018** (in precedenza entro il mese di dicembre 12/3).

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



- **esenzione dalle imposte sui redditi** per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella Nona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di € 22.222 del reddito prodotto nella predetta Nona
- **esenzione dall'IRAP** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 22.222 per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta
- **esenzione dall'IMU** per gli immobili siti nella Nona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica
- **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL**, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.



sono ricompresi nella N, (anche i Comuni di cui all'allegato 1)bis, : & n. /L9"12/@. & agevolazioni in esame spettano alle imprese che l'anno sede **principale / unità locale in detti Comuni** e che l'anno **subito nel periodo 1.1 – 31.3.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.**

& agevolazioni in esame sono concesse per il biennio 2017-2018.

previsto che non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa. Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto "di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente" beni agevolabili.

& nuove disposizioni sono applicabili

- per i **soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'../12/30
- per i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal .J periodo d'imposta successivo a quello in corso al ../1.12/8, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dall'../12/3.

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



Non sono applicabili le precedenti disposizioni alle opzioni esercitate per i primi 1 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/8 e comunque non oltre il 31/12/8.

È previsto che in caso di uscita dal regime "forfettario", anche a seguito di cessazione dell'attività, le **somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime**, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore " collaboratori " soci. In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 18%

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



Lunedì 8 maggio

--	--


Lunedì 15 maggio


--	--

Martedì 16 maggio

	<ul style="list-style-type: none">• &iquidazione *+A riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta• &iquidazione *+A riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'/G (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

	<ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo /282)• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo /282)• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il : .&gs. n. L/"12/0 (codice
--	--





*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



--	--